SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 216**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1991.

Termine di presentazione dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna e modalità di erogazione dei contributi in favore degli stessi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della predetta legge che demanda al Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro di stabilire le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive di cui all'art. 1 della legge stessa, con esclusione di quelli di cui al successivo art. 3, nonché le modalità di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione dei predetti progetti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, di detta legge, possono beneficiare dei contributi per l'attuazione dei progetti in questione le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale;

Considerato, altresì, che i progetti di azioni positive, concordati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, hanno precedenza nell'ammissione al beneficio di cui al sopracitato art. 2, comma 1, della legge sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione dei progetti

1. I progetti di azioni positive di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono approvati e ammessi a rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 5 della stessa legge. A tal fine, i soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in allegato ai progetti di azioni positive, apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il termine di presentazione dei progetti è fissato al 31 ottobre di ciascun anno che precede quello in cui si prevede di realizzare il progetto. Per l'anno 1991, il termine di presentazione è fissato al 30 settembre dello stesso anno. I progetti di breve durata di cui al successivo art. 2 vanno presentati entro quattro mesi dall'avvio delle relative operazioni.

Art. 2.

Fasi e tempi di realizzazione

1. I progetti di azioni positive, della durata massima di ventiquattro mesi, possono essere articolati in fasi temporali e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.

2. Possono essere ammessi a contributo anche i progetti di breve durata, vale a dire quelli, la cui realizzazione è contenuta in un semestre.

3. L'attuazione del progetto deve aver inizio entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo concesso è erogato per quote, in relazione alle fasi di realizzazione del progetto.

2. Una prima quota, pari al 40% del contributo concesso, viene erogata a seguito della notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'avvenuto inizio dell'attività con la specificazione delle azioni, degli interventi e degli obiettivi che si intendono conseguire. Una seconda anticipazione, pari al 30% del contributo, a seguito della presentazione dello stato di avanzamento delle attività, corredato da una attestazione rilasciata dal Comitato nazionale di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, contenente elementi di valutazione idonei a consentire la verifica dell'avvenuto impiego delle risorse finanziarie erogate con la prima anticipazione, nonché il livello dei risultati intermedi raggiunti.

3. Il saldo finale, pari alla restante quota del contributo, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dagli ispettori del lavoro, competenti per territorio, e sulla base di una relazione finale redatta dal richiamato Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati.

Art. 4.

Accesso ai fondi comunitari

1. In attuazione dell'art. 2, comma 5, della citata legge n. 125/1991, le amministrazioni pubbliche competenti in materia di accesso ai fondi comunitari sono tenute prima

dell'inoltro di progetti riguardanti azioni positive ricomprese all'art. 1, comma 2, della legge stessa ad acquisire il parere obbligatorio del Comitato nazionale di cui all'art. 5 della legge medesima.

Art. 5.
Decadenza

1. La mancata attuazione del progetto o parti di esso, verificata e certificata dall'ispettorato del lavoro territorialmente competente, comporta rispettivamente la decadenza totale o parziale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative somme.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1991
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 313

ALLEGATO

Modello di domanda
(da allegare al progetto)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Segreteria tecnica del Comitato nazionale parità lavoratori/lavoratrici - ROMA

OGGETTO: Progetto azioni positive ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125. Richiesta di rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla sua realizzazione.

Soggetti proponenti:

Impresa ....
Cooperativa ....
Consorzio ....
Ente pubblico economico ....
Associazione sindacale lavoratori ....
Centro di formazione professionale ....
Altri ....
Sede .... Tel. ....
Telex .... Fax ....
Partita IVA .... Cod. fisc. ....
Settore di attività ....

Priorità: art. 2, comma 4 SI .... NO ....

Finalità: art. 1, comma 2
a) ....
b) ....
c) ....
d) ....
e) ....

Periodo di realizzazione del progetto: dal ....
al ....
Fase di articolazione del progetto: ....
Organico aziendale: M .... F .... T ....
Numero lavoratrici interessate: ....
Ambito territoriale: ....
Costo complessivo del progetto: ....
Contributo richiesto suddiviso per anni: ....
Preventivo delle singole spese concernenti l'azione: ....
....
Destinatario del pagamento: ....
Indirizzo .... Banca ....
C/C n. ....

Accesso ai fondi comunitari
SI .... NO ....

Specificare se la relativa richiesta è stata presentata o è da presentare
....
Denominazione ufficio presso cui è stata presentata la richiesta ....
....
Data di presentazione ....
Specificare il Fondo comunitario da attivare o attivato ....
....

Data, ...

Firma
....

91A4006

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Francesco Curci, sen. Saverio D'Amelio, on. Giulio Ferrarini e on. Ettore Paganelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, on. dott. Francesco Curci, sen. dott. Saverio D'Amelio, on. Giulio Ferrarini e on. avv. Ettore Paganelli, in caso di assenza o impedimento del Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti in genere di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonché tutti gli atti ed i decreti, compresi quelli concernenti il conferimento, agli aventi diritto, di trattamento di quiescenza.

È fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non hanno vigore se non muniti della firma del Ministro, nonché per i provvedimenti relativi a programmi di intervento, per quelli riservati unicamente alla sua firma e per gli affari concernenti gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alle leggi 16 aprile 1973 n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.

I Sottosegretari sono, altresì, delegati a partecipare ai lavori parlamentari per le materie di rispettiva competenza, come indicato agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'on. dott. Francesco Curci è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro:

a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

a sovrintendere agli affari di competenza dell'ispettorato circolazione e traffico;

a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

a sovrintendere alle iniziative legislative relative all'ANAS e in materia di circolazione e traffico.

Art. 3.

Il sen. dott. Saverio D'Amelio è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale della difesa del suolo;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale;

a sovrintendere all'attuazione degli interventi per il Belice di competenza dell'amministrazione;

a sovrintendere agli affari di competenza dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

a sovrintendere alle iniziative legislative in materia di opere pubbliche e relative al regime dei suoli.

Art. 4.

L'on. Giulio Ferrarini è delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale delle opere marittime;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e dei servizi speciali;

a sovrintendere agli affari di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a sovrintendere alle iniziative legislative in materia di edilizia abitativa, demaniale e monumentale.

Art. 5.

L'on. avv. Ettore Paganelli è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro:

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale;

a sovrintendere agli affari di competenza del segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

a sovrintendere alle interrogazioni, interpellanze, mozioni parlamentari;

a partecipare al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

a partecipare al Comitato interministeriale prezzi (CIP);

a sovrintendere alle iniziative legislative relative al personale.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 1991
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 125

91A4007

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 settembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali), 1° aprile 1989 (quinquennali), 1° ottobre 1990 (quinquennali) e 1° aprile 1991 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1991 e scadenza nel mese di aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto

del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1991 e scadenza nel mese di aprile 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988, n. 570439 del 30 marzo 1989, n. 193172 del 20 settembre 1990 e n. 348419 del 20 marzo 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1992, è determinato nella misura:

del 6,20% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 8;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 7;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,40% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.393.000.000.000, così ripartite:

L. 68.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 172.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 96.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 576.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 480.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4308

DECRETO 9 settembre 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1991 e scadenza nel mese di ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 20 ottobre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 1.499.735.000.000;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 settembre 1985, del 25 settembre 1986 e del 25 settembre 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del decreto ministeriale n. 625158 del 25 settembre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1991 e scadenza nel mese di ottobre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1992, è determinato nella misura:

dell'11,20% per i CCT decennali 1° ottobre 1985 - codice ABI 12839, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 7;

del 12,05% per i CCT decennali 1° ottobre 1986 - codice ABI 12869, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,80% per i CCT settennali 20 ottobre 1986 - codice ABI 12870, circolanti per L. 1.499.735.000.000; cedola n. 6;

del 12,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1987 - codice ABI 13001, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.746.631.480.375, così ripartite:

L. 1.008.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;

L. 1.446.015.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;

L. 176.968.730.375 per i CCT settennali 20 ottobre 1986;

L. 115.647.750.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4009

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 10 settembre 1991, n. 364764.

Circolare esplicativa sul finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216.

1) *Contenuto dei progetti.*

I progetti dovranno presentare i requisiti della sperimentalità (nel senso che devono essere generalizzabili) e della concentrazione (devono cioè, essere non parziali e frazionati, ma tali da prendere in considerazione la globalità dei problemi dell'adolescenza a rischio di delittuosità in un contesto di città o di quartiere), e dovranno tendenzialmente avere una durata pluriennale con la specificazione dei piani di spesa distinti per esercizio finanziario.

I progetti sono destinati a minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni già entrati nell'area penale (per essere stati denunciati) o a rischio di entrarvi per essere inseriti in ambienti familiari e sociali che ne favoriscono la devianza, con particolare riguardo alla influenza di organizzazioni criminali.

Verrà attribuita preferenza assoluta ai progetti capaci di offrire alternative valide all'attrattività della subcultura dell'illegalità attraverso opportunità in grado di favorire la cultura del vivere legale. Pertanto, dovrà essere attribuita particolare attenzione agli interventi nei seguenti ambiti:

a) socializzazione positiva, attraverso possibilità di aggregazione, utilizzazione del tempo libero, attività sportiva e culturale, laboratori, ecc.;

b) recupero scolastico;

c) sostegno alla famiglia al fine del superamento, quanto più celere possibile, della situazione di difficoltà;

d) ricerca e individuazione degli adolescenti o dei gruppi a rischio al fine di indirizzarli alle attività e alle strutture di socializzazione positiva (eventualmente con l'ausilio di nuove figure di operatori, quali gli educatori di strada e altre);

e) avviamento a forme di orientamento lavorativo o formazione professionale, comprese attività retribuibili o incentivabili, autonome o dipendenti.

Dovrà essere attribuita particolare attenzione alla collaborazione con le istituzioni interessate ai problemi dei minori. Dovrà essere specificato, se previsto, il modo di coinvolgimento del volontariato, comprendente sia le associazioni di maggiore diffusione sul territorio nazionale, sia le organizzazioni locali, nonché di collegamento con le forze produttive e sindacali.

I progetti dovranno privilegiare forme di collaborazione e strutture analoghe a quelle concernenti i servizi polifunzionali previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, contenente norme di attuazione del processo penale riguardante imputati minorenni.

Verrà attribuito rilievo all'armonizzazione dei progetti con i piani regionali socio-assistenziali e con altri progetti previsti dall'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216.

2) *Procedura.*

Sono disponibili per un'azione di consulenza e di collegamento i centri per la giustizia minorile di Roma, Napoli, Bari e Palermo.

I progetti possono essere presentati da uno o più comuni associati a livello di bacino d'utenza. Sarà sufficiente la delibera di giunta al momento della presentazione del progetto. La delibera dovrà riguardare anche l'eventuale gestione congiunta di esso.

Nel caso di comuni associati dovrà essere previsto quello al quale erogare il finanziamento, da ripartire successivamente con gli altri.

La documentazione dovrà essere inoltrata al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - Via Giulia, 52 - Roma, entro il 30 ottobre 1991. Entro lo stesso giorno degli anni successivi dovrà pervenire la relazione sull'attività svolta con la richiesta di rifinanziamento.

Dopo il parere della commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali, previsti dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, i progetti saranno trasmessi alla commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, per l'eventuale coordinamento con gli altri progetti finanziati con il fondo di cui all'art. 3. Quindi il Ministro di grazia e giustizia disporrà il finanziamento.

Il Ministro: MARTELLI

91A4028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia del diritto;
filosofia della scienza;
lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:
teoria generale del processo.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di architettura:
storia dell'architettura contemporanea;
urbanistica I.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:
medicina legale e delle assicurazioni

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4010

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1991 rispetto ad agosto 1990 risulta pari a più 6,3 (seivirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1991 rispetto ad agosto 1989 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

91A4025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200